|  |
| --- |
| DECRETO DEL DIRETTORE |
| **DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA** |
|  | **N.** | **30/ARS** | **DEL** | **02/04/2020** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra Regione Marche e Agenzia Regionale Sanitaria per l’utilizzo e la gestione di sistemi e servizi informatici regionali** |
|  |
|  |
| **IL DIRETTORE** **DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA** |

**- . - . -**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

 VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i.;

 VISTO l’articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 e s.m.i.;

- D E C R E T A -

1. di approvare lo schema di convenzione tra l’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) e la Regione Marche per l’utilizzo e la gestione di sistemi e servizi informatici regionali, secondo quanto indicato nell’Allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la dichiarazione integrativa alla convenzione di cui al punto precedente, indicata nell’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente atto;
3. di procedere alla sottoscrizione della convenzione e della dichiarazione integrativa di cui ai punti precedenti;
4. di stabilire che alla copertura della spesa per l’anno 2020 si provvede con le disponibilità del conto “0509030105” “Costi per convenzioni amministrative e gestionali” del bilancio di previsione 2020 dell’ARS di cui al Decreto n. 103/ARS del 15/10/2019, per gli anni successivi sul medesimo conto con le disponibilità dei rispettivi Bilanci per quanto di competenza
5. di designare in qualità di referente dell’ARS per la gestione della convenzione la dott.ssa Liana Spazzafumo, con l’ing. Alessandro Pierluca quale supporto e sostituto in caso di assenza o impedimento.

Si attesta inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

**Il Direttore dell’ARS**

 ***Dott. Rodolfo Pasquini***

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**Riferimenti normativi e atti amministrativi**

* Legge 7/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.
* Legge regionale del 17 luglio 1996, n. 26 avente ad oggetto: “Riordino del servizio sanitario regionale “;
* Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
* Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.
* Decreto legislativo n. 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione digitale e s.m.i.
* [Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201](http://www.altalex.com/index.php?idnot=16436) (c.d. salva Italia) ”Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici“ convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
* Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito con la L. 7 agosto 2012, n. 135;
* Legge Regionale 16 febbraio 2015, n. 3 “Legge di innovazione e semplificazione amministrativa”
* Legge n.208/2015 (legge di Stabilità per l’anno 2016
* circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 2 del 24/06/2016
* circolare MEF-RGS n. 16 Prot. 44712 del 17/05/2016
* Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione AGID2017–2019;
* DGR n. 1686 del 16/12/2013 avente ad oggetto “Strategia sulla Agenda Digitale”;
* DGR n. 234 del 03/05/2015 “Azioni a supporto della Strategia per la crescita digitale nelle Marche”;
* Reg. UE n.679/2016 (Regolamento Generale sulla protezione dati)
* DGR n. 1489 del 12/11/2018 “: Criteri e modalità di sviluppo e implementazione del Polo Strategico Regionale Marche - Approvazione schema di convenzione triennale “tipo” tra Regione Marche e gli enti strumentali, locali e del comparto sanitario per l’utilizzo dei sistemi informativi regionali Paleo, OpenAct e Servizi infrastrutturali.”

**Motivazioni**

L’articolo 4 della Legge Regionale n. 26/1996 stabilisce, al comma 1, che l’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) è strumento operativo per la gestione delle funzioni del Servizio Sanità e del Servizio Politiche Sociali e per il raccordo con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, con particolare riferimento alle materie dell’assistenza sanitaria territoriale, dell’assistenza ospedaliera, dell’assistenza farmaceutica, della prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, dell’integrazione socio-sanitaria e della sanità veterinaria.

L'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), è soggetto di diritto pubblico, è dotata di personalità giuridica e di una propria autonomia amministrativa e contabile.

L’ARS, in quanto strumento operativo per la gestione delle funzioni del Servizio Sanità e del Servizio Politiche sociali e sport della Regione Marche in particolare supporta il Servizio Sanità al rispetto degli adempimenti e degli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente oltre allo svolgimento di attività di raccolta, controllo e trasmissione di dati e informazioni.

L’ARS nello svolgimento delle sue attività a supporto dei Servizi regionali utilizza servizi e sistemi informatici messi a disposizione dalla Regione Marche. L’utilizzo di tali servizi e sistemi è utile anche per le attività proprie dell’ARS nonché per la sua organizzazione interna.

Poiché la Regione Marche, nell’ambito della propria politica di supporto al territorio, ha attivato una serie di complesse azioni volte a dispiegare un percorso di innovazione tecnologica ad ampio respiro, sia sotto il profilo delle infrastrutture che dei servizi, e che per sostenere tali politiche, nel tempo la Regione ha svolto un ruolo di coordinamento nei processi di innovazione tecnologica nel territorio, avvalendosi della P.F. Informatica e Crescita digitale in qualità di centro di competenza e centro servizi (per mezzo del data center ospitato nella server farm), secondo un modello di public corporation in cui i diversi soggetti pubblici del territorio con diverse modalità si aggregano per condividere i costi ICT ed ottenere economie scala.

In questo quadro la Regione Marche è in grado di offrire agli enti pubblici (Comuni, Province, Unioni Montane, etc.) che fanno parte di progetti e iniziative specifiche e agli Enti strumentali della Regione e al comparto sanitario in virtù del rapporto di dipendenza che hanno con l’Amministrazione Regionale, una serie di servizi ICT erogati attraverso la P.F. Informatica e Crescita Digitale, in una logica di economia di scala e ottimizzazione di gestione delle risorse in una corporazione pubblica;

L’erogazione dei predetti servizi da parte di Regione Marche agli enti territoriali e strumentali risponde, oltre che alla finalità di realizzare economie di scala e ottimizzazione della gestione, alla speculare necessità di contenimento dei costi e della c.d. spending review.

L’art.68 del CAD consente l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario da parte della P.A. mediante ricorso a licenza d'uso solo laddove risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, adeguati alle esigenze da soddisfare.

L’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, favorisce la conclusione tra le amministrazioni pubbliche di accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La Regione Marche, in accordo con la normativa vigente, ha sviluppato il software Paleo, sistema di protocollo informatico e gestione documentale conforme al D.P.R. 445/2000; tale sistema è stato offerto in riuso a più soggetti del territorio.

La Regione Marche ha istituito con DGR 1400/2014 il sistema informativo OpenAct ed ha disposto con DGR 573/2016 di effettuare l’analisi finalizzata al successivo l’utilizzo del sistema da parte delle strutture del Consiglio regionale, delle aziende ospedaliere, dell'Istituto di recupero e cura a carattere scientifico di Ancona (INRCA), dell'azienda sanitaria unica regionale e delle sue articolazioni, nonché degli enti dipendenti di cui alla legge regionale 8 maggio 2004, n. 13;

La Regione Marche offre servizi Infrastrutturali ed in particolare le infrastrutture tecnologiche al fine di ospitare delle Macchine Virtuali (VM) destinate alla erogazione di una serie di servizi, come dettagliato in allegato B.

L’ARS con nota prot. N. 4600/ARS del 23 maggio 2018 ha richiesto l’utilizzo dei seguenti sistemi informatici: Paleo Smart Office, Open ACT, Servizi infrastrutturali comprensivi dei servizi di posta elettronica.

Con successive comunicazioni, da ultimo le note n. 2762 del 18 marzo 2019 e n. 214 del 9 gennaio 2020 dell’ARS e la successiva risposta della P.F. Informatica e crescita digitale della Regione con nota n. 62122 del 16 gennaio 2020, è stato definito l’insieme dei servizi e dei sistemi da mettere a disposizione dell’ARS. Al riguardo, con mail del 1° aprile 2020 della PF Informatica e crescita digitale è stata formulata la proposta definitiva in merito ai servizi e sistemi informatici regionali da utilizzare con i relativi costi, riportata in Allegato A allo schema di convenzione.

In Allegato A, parte integrante del presente decreto, è quindi riportato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione Marche e l’Agenzia Regionale Sanitaria per l’utilizzo e la gestione di sistemi e servizi informatici regionali, comprensivo delle specifiche tecniche nonché degli oneri a carico dell’ARS. Al riguardo, la spesa complessiva per l’ARS per il primo anno è stimata in euro 25.847,92, iva esclusa, come risulta dalla tabella A.1 riportata nell’Allegato A.

In Allegato B è inoltre riportato lo schema della dichiarazione integrativa alla convenzione di cui all’Allegato A necessaria per il trattamento dei dati.

Per la copertura della spesa per l’anno 2020 si provvede con le disponibilità del conto “0509030105” “Costi per convenzioni amministrative e gestionali” del bilancio di previsione 2020 dell’ARS di cui al Decreto n. 103/ARS del 15/10/2019, per gli anni successivi sul medesimo conto con le disponibilità dei rispettivi Bilanci per quanto di competenza

**Esito dell’istruttoria**

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente provvedimento.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

 **Il Responsabile del procedimento**

 **Dott. Paolo Aletti**

- ALLEGATI -

Allegato “A”: schema di convenzione tra Regione Marche e Agenzia Regionale Sanitaria per l’utilizzo e la gestione di sistemi e servizi informatici regionali

Allegato “B”: schema di dichiarazione integrativa

*ALLEGATO “A”*

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DI SISTEMI E SERVIZI INFORMATICI REGIONALI**

tra

**La REGIONE MARCHE**, C.F. 80008630420, rappresentata dalla dott.ssa Serenella Carota, Dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale della Giunta Regionale, in virtù di incarico conferito con Delibera di Giunta Regionale n. 152 del 24/02/2017e autorizzata alla sottoscrizione del presente atto giusta Delibera di Giunta Regionale n.1489/18 ,

e

**l’AGENZIA REGIONALE SANITARIA – ARS** - di seguito denominata "Amministrazione Utilizzatrice"), C.F. 01486510421, rappresentata dal dott. Rodolfo Pasquini in qualità di Direttore,

di seguito congiuntamente indicate “le Parti”;

### PREMESSO CHE

### AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, SI UTILIZZANO LE DEFINIZIONI DI SEGUITO ELENCATE:

* **Paleo**: procedura software di protocollo informatico e di gestione dei flussi documentali di proprietà della Regione Marche, conforme al DPR 445/2000 e successive regole tecniche; il sistema comprende le funzionalità raggruppate con la denominazione Smart Office;
* **OpenAct**: Sistema di gestione digitale degli atti amministrativi;
* **Servizi infrastrutturali (Housing, IAAS, PAAS),** come da allegati tecnici alla DGR N.1489/18: B.1, B.1.A e B.2
* **Connettività,** connettività aggiuntiva richiesta a Regione Marche funzionale all’erogazione dei servizi sopra indicati, come da allegato B.3 alla DGR N.1489/18

### CHE LA PRESENTE CONVENZIONE OPERA NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI NORMATIVE

* Legge 7/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.
* Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
* Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.
* Decreto legislativo n. 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione digitale e s.m.i.
* [Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201](http://www.altalex.com/index.php?idnot=16436) (c.d. salva Italia) ”Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici“ convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
* Decreto Legge 6 luglio 2012 , n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito con la L. 7 agosto 2012, n. 135;
* Legge Regionale 16 febbraio 2015, n. 3 “Legge di innovazione e semplificazione amministrativa”
* Legge n.208/2015 (legge di Stabilità per l’anno 2016
* circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 2 del 24/06/2016
* circolare MEF-RGS n. 16 Prot. 44712 del 17/05/2016
* Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione AGID2017–2019;
* DGR n. 1686 del 16/12/2013 avente ad oggetto “Strategia sulla Agenda Digitale”;
* DGR n. 234 del 03/05/2015 “Azioni a supporto della Strategia per la crescita digitale nelle Marche”;
* Reg. UE n.679/2016 (Regolamento Generale sulla protezione dati)
* DGR n. 1489 del 12/11/2018 “: Criteri e modalità di sviluppo e implementazione del Polo Strategico Regionale Marche - Approvazione schema di convenzione triennale “tipo” tra Regione Marche e gli enti strumentali, locali e del comparto sanitario per l’utilizzo dei sistemi informativi regionali Paleo, OpenAct e Servizi infrastrutturali.”

### CONSIDERATO CHE:

* Alle regioni è affidato il compito di promuovere sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali, e ad implementare, in sinergia con gli altri enti locali, la digitalizzazione dell’azione amministrativa e l’utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese.
* La Regione Marche, nell’ambito della propria politica di supporto al territorio, ha attivato una serie di complesse azioni volte a dispiegare un percorso di innovazione tecnologica ad ampio respiro, sia sotto il profilo delle infrastrutture che dei servizi.
* Per sostenere tali politiche, nel tempo la Regione ha svolto un ruolo di coordinamento nei processi di innovazione tecnologica nel territorio, avvalendosi della P.F. Informatica e Crescita digitale in qualità di centro di competenza e centro servizi (per mezzo del data center ospitato nella server farm), secondo un modello di public corporation in cui i diversi soggetti pubblici del territorio con diverse modalità si aggregano per condividere i costi ICT ed ottenere economie scala.
* In questo quadro la Regione Marche è in grado di offrire agli enti pubblici (Comuni, Province, Unioni Montane, etc.) che fanno parte di progetti e iniziative specifiche e agli Enti strumentali della Regione e al comparto sanitario in virtù del rapporto di dipendenza che hanno con l’Amministrazione Regionale, una serie di servizi ICT erogati attraverso la P.F. Informatica e Crescita Digitale, in una logica di economia di scala e ottimizzazione di gestione delle risorse in una corporazione pubblica;
* L’erogazione dei predetti servizi da parte di Regione Marche agli enti territoriali e strumentali risponde, oltre che alla finalità di realizzare economie di scala e ottimizzazione della gestione, alla speculare necessità di contenimento dei costi e della c.d. spending review.
* La necessità di cui al precedente punto, deriva ulteriormente da:
	+ l’articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”), il quale ha fine di “assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia”;
	+ Legge di stabilità, 28 dicembre 2015, n. 208 ai commi 512 e 514-bis, che impone alle pubbliche amministrazioni un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori.
	+ Il Piano Triennale AGID che fornisce, con aggiornamento annuale, alle pubbliche amministrazioni indicazioni utili alla pianificazione degli investimenti in tecnologia così da consentire alle singole amministrazioni una riqualificazione della spesa e il conseguimento dei risparmi in termini di spesa corrente stabiliti dalla citata Legge di stabilità per investimenti in materia di innovazione tecnologica, in particolare attraverso:
* accordi di collaborazione per la gestione dei servizi applicativi: partecipazione ad accordi di collaborazione tra amministrazioni che hanno deciso di condividere la realizzazione di piattaforme comuni; in questo caso ricadono gli accordi di collaborazione già operativi tra alcune regioni;
* soluzioni “sussidiarie”: utilizzo di soluzioni applicative “sussidiare” attraverso accordi tra le PA che hanno già sviluppato le iniziative strategiche e quelle ancora non operative; tali accordi, che potranno essere diversi e, a seconda del progetto, dovranno avere caratteristiche tali da garantirne la sostenibilità;
* utilizzo di soluzioni “in riuso”, in alternativa a quelle “sussidiarie”, nei casi in cui se ne sia stata valutata la convenienza;
* utilizzo di servizi infrastrutturali resi disponibili da altre amministrazioni.
* l’art.68 del CAD consente l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario da parte della P.A. mediante ricorso a licenza d'uso solo laddove risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, adeguati alle esigenze da soddisfare.
* l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il quale favorisce la conclusione tra le amministrazioni pubbliche di accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
* la Regione Marche, in accordo con la normativa vigente, ha sviluppato il software Paleo, sistema di protocollo informatico e gestione documentale conforme al D.P.R. 445/2000; tale sistema è stato offerto in riuso a più soggetti del territorio.
* La Regione Marche ha istituito con DGR 1400/2014 il sistema informativo OpenAct ed ha disposto con DGR 573/2016 di effettuare l’analisi finalizzata al successivo l’utilizzo del sistema da parte delle strutture del Consiglio regionale, delle aziende ospedaliere, dell'Istituto di recupero e cura a carattere scientifico di Ancona (INRCA), dell'azienda sanitaria unica regionale e delle sue articolazioni, nonché degli enti dipendenti di cui alla legge regionale 8 maggio 2004, n. 13;
* La Regione Marche offre servizi Infrastrutturali ed in particolare le infrastrutture tecnologiche al fine di ospitare delle Macchine Virtuali (VM) destinate alla erogazione di una serie di servizi, come dettagliato in allegato B.
* L'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), istituita con Legge Regionale del 17 luglio 1996, n. 26, è un ente dipendente della Regione Marche dotata di personalità giuridica, soggetto di diritto pubblico, e di una propria autonomia amministrativa e contabile.
* L’ARS, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii., è strumento operativo per la gestione delle funzioni del Servizio Sanità e del Servizio Politiche sociali e sport della Regione Marche e per il raccordo con gli Enti del SSR; in quanto tale, l’ARS supporta in particolare il Servizio Sanità al rispetto degli adempimenti e degli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente oltre a attività di raccolta, controllo e trasmissione di dati e informazioni.
* L’ARS ha richiesto l’utilizzo dei seguenti sistemi informatici:
	+ Paleo
	+ OpenACT
	+ Servizi infrastrutturali comprensivi dei servizi di posta elettronica

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Premesse)

1. La premessa costituisce parte integrante del presente atto.
2. Gli allegati alla convenzione sub A (A.1 “Schema Costi Complessivi”, A.2 “Schema Dettaglio Costi”), e B.1.A “Piano tecnico per i servizi infrastrutturali (IAAS)” ne costituiscono parte integrante.

Art. 2

(Oggetto)

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Marche e l'Amministrazione Utilizzatrice per l’erogazione del servizio per la gestione dei seguenti sistemi:
* Paleo (Saas)
* OpenAct (Saas)
* Servizi Infrastrutturali (Iaas) come da piano tecnico allegato B.1.A, comprensivi dei servizi di posta elettronica

CAPO II

FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITA’

Art. 3

(Obblighi della Regione Marche)

1. La Regione Marche mette a disposizione dell'Amministrazione Utilizzatrice i sistemi e i servizi dichiarati all’Art. 2.
2. La Regione Marche effettua il coordinamento e lo svolgimento di tutte le attività di aggiornamento, manutenzione, evoluzione e adeguamento alla normativa nazionale dei sistemi dichiarati all’Art. 2. Modalità e oneri per lo svolgimento di ulteriori attività di aggiornamento ed evoluzione che si possano rendere necessarie per il miglior funzionamento delle procedure saranno concordate e valutate tra le parti, nei tempi ritenuti idonei per il buon funzionamento del servizio.
3. Per quanto attiene i servizi infrastrutturali la Regione Marche (Housing, IAAS e PAAS) opera secondo quanto decritto negli allegati alla DGR 1489/18: B.1 – Piano tecnico per i servizi infrastrutturali Housing, B.1.A – Piano tecnico per i servizi infrastrutturali (IAAS) e B.2 – Piano tecnico per i servizi infrastrutturali (PAAS)
4. La Regione Marche garantisce che i dati e i documenti gestiti dall'Amministrazione Utilizzatrice. attraverso i sistemi dichiarati all’Art. 2 siano correttamente memorizzati e gestiti nei data base localizzati presso la server farm della P.F. Informatica e Crescita Digitale, secondo i requisiti di integrità e sicurezza della Regione Marche.
5. La Regione Marche provvede ad aggiornare l'Amministrazione Utilizzatrice sulle iniziative realizzate e sulle eventuali variazioni apportate ai sistemi, ai sensi del precedente comma 2.
6. La Regione Marche mette a disposizione dell'Amministrazione Utilizzatrice le proprie competenze, il know-how accumulato e gli strumenti tecnologici e organizzativi necessari per la corretta implementazione dei sistemi, in particolare:
7. la documentazione elaborata e i materiali utili al corretto utilizzo delle applicazioni;
8. il servizio di help desk di 1° e 2° livello;
9. i modelli didattici e formativi elaborati dalla Scuola di Formazione.
10. La Regione Marche garantisce la continuità del servizio, in caso di disastro, attraverso la predisposizione di opportune procedure che consentano il ripristino, in tempi brevi, dei sistemi.
11. Le richieste provenienti dall'Amministrazione Utilizzatrice dovranno essere evase dalla Regione Marche in tempi adeguati alle esigenze dell’Amministrazione Utilizzatrice stessa.

Art. 4

(Obblighi dell'Amministrazione Utilizzatrice)

1. L'Amministrazione Utilizzatrice si impegna ad utilizzare i sistemi previsti e/o i servizi infrastrutturali di cui all’Art. 2, e ne promuove la diffusione e il corretto utilizzo al proprio interno
2. L'Amministrazione Utilizzatrice comunica il nominativo del Responsabile Archivio Protocollo individuato ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. 445/2000, in qualità di referente del sistema Paleo.
3. L'Amministrazione Utilizzatrice promuove il corretto utilizzo dei mezzi informatici e telematici come previsto dalla DGR 1394/08 “Delibera garante privacy n. 13 del 1 marzo 2007 - Art. 3 comma 1 LR 20/2001 - Modalità di utilizzo dei mezzi informatici e telematici da parte dei dipendenti della Giunta regionale”.

Art. 5

(Modalità di svolgimento)

1. La parti potranno concordare le modalità di costituzione ed eventuale formalizzazione di un gruppo di lavoro per il supporto alla pianificazione, all’avvio, e allo svolgimento delle attività oggetto della presente collaborazione.
2. La data di effettiva attivazione dei sistemi dichiarati all’Art. 2 verrà definita secondo quanto stabilito dai referenti e responsabili di riferimento dei due enti.
3. L’amministrazione utilizzatrice potrà richiedere, nel corso della esecuzione della presente convenzione, la messa a disposizione da parte della Regione di ulteriori sistemi e programmi, ricompresi tra quelli indicati nella delibera G.R.n.1489/2018 e relativi allegati (Criteri e modalità di sviluppo e implementazione del Polo Strategico Regionale Marche - Approvazione schema di convenzione triennale “tipo” tra Regione Marche e gli enti strumentali, locali e del comparto sanitario per l’utilizzo dei sistemi informativi regionali Paleo, OpenAct e Servizi infrastrutturali).
4. A seguito della predetta richiesta, le parti sottoscrivono atto integrativo della presente convenzione, nel quale debbono essere quantificati i relativi costi ed oneri a carico dell’amministrazione utilizzatrice per gli ulteriori servizi richiesti.

CAPO III

RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 6

(Referenti)

1. Per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione, ciascuna delle parti individua e designa uno o più referenti.

Art . 7

(Durata e rinnovo)

1. La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione al 31/12/2021. La stessa verrà rinnovata a richiesta dell’Amministrazione utilizzatrice da presentarsi entro trenta giorni prima della scadenza. Laddove la Regione non comunichi il diniego al rinnovo nel termine di giorni trenta dal ricevimento della richiesta, la presente convenzione si intenderà rinnovata per ulteriori tre anni alle stesse condizioni contrattuali, fatto salvo per eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali da apportarsi con separato atto scritto a firma delle Parti.
2. L’amministrazione utilizzatrice potrà recedere liberamente dalla presente convenzione, trascorso almeno un anno dalla sua sottoscrizione o dal suo rinnovo, dandone preavviso tre mesi prima della data di efficacia del recesso stesso
3. Tre mesi prima della scadenza della convenzione gli Enti sottoscrittori si impegnano a ridefinire la disciplina dell’art. 8 (oneri e costi) per l’anno successivo.

Art. 8

(Oneri e costi)

1. La Regione Marche sostiene tutte le spese di implementazione e manutenzione dei sistemi dichiarati all’Art. 2 e dei relativi servizi infrastrutturali e di formazione all’utenza dell'Amministrazione Utilizzatrice per tutta la durata della presente convenzione.
2. L'Amministrazione Utilizzatrice provvede a sostenere le spese relative all’acquisto e manutenzione della strumentazione hardware e software per la fruizione dei sistemi, ai fini della completa realizzazione degli obiettivi della presente convenzione.
3. Per l’utilizzo e la gestione di sistemi informativi regionali di cui all’Art. 2, l'Amministrazione Utilizzatrice corrisponde a titolo di rimborso spese gli oneri sostenuti direttamente e specificatamente dalla P.F. Informatica e Crescita Digitale, secondo quanto riportato nell’Allegato A.2 “Schema dettaglio costi”, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. Eventuali variazioni significative che dovessero intervenire nella valorizzazione complessiva dei costi di gestione annuale del servizio saranno recepite di comune accordo con atto scritto a firma tra le Parti.

Art. 9

(Pagamenti)

1. Gli importi dovuti dall'Amministrazione Utilizzatrice alla Regione Marche saranno versati per ogni annualità in modalità anticipata entro il 31/03 del relativo anno. Se l'avvio dei servizi si presenta ad anno già iniziato, il relativo importo dovuto sarà pagato entro il 31/03 dell’anno successivo, congiuntamente al pagamento per l'anno corrente. L'importo corrisponderà all'intero importo annuale se la data di avvio ricadrà nel primo semestre, ovvero alla metà dell'importo, se la data di avvio ricadrà nel secondo semestre. Relativamente al servizio OPENACT, l'importo da pagare è calcolato in base alle mensilità nell'anno di erogazione del servizio. Gli importi sono indicati nell'allegato A.1 “Schema costi complessivi”.
2. Eventuali variazioni dei costi quantificati in allegato A, o richieste di servizi aggiuntivi o di revoca di alcuni dei servizi già previsti, che dovessero intervenire nella valorizzazione complessiva dei costi di gestione, saranno recepite di comune accordo tra le parti in fase di rinnovo della convenzione.
3. In caso di mancato pagamento degli importi dovuti nei termini sopra indicati la presente convenzione si risolverà previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a giorni 30.

Art. 10

(Trattamento dati personali)

1. L'Amministrazione utilizzatrice, quale titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti da lei prodotti o in qualsiasi altro modo trattati nell’ambito dell’utilizzo dei servizi in convenzione, assume ogni relativo obbligo e responsabilità in base a quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016 .
2. Al fine di consentire la fornitura dei servizi e dei sistemi indicati all’Art. 2, l’Amministrazione utilizzatrice autorizza Regione Marche al trattamento dei dati personali necessari all’utilizzo dei servizi in convenzione ed al compimento degli atti conseguenti, fornendo alla stessa, ai sensi dell’art.29 Reg. Ue 679/2016, con apposito atto sottoscritto dalle parti, le istruzioni relative alle operazioni di trattamento autorizzate.
3. L’Amministrazione utilizzatrice può nominare Regione Marche responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell’art.28 Reg.UE, solo nel caso in cui la stessa debba trattare i dati per conto del titolare. A tale scopo le parti sottoscrivono apposito atto di nomina, nel quale debbono essere elencati le tipologie dei dati personali trattati nell’ambito dell’utilizzo dei servizi in convenzione, con particolare riferimento a quelli di cui all’art.9 reg.UE 679/2016, le finalità e la durata del trattamento.

Nel caso di contitolarità del trattamento con soggetti terzi ai sensi dell’art.26 reg.UE 679/2016 la nomina responsabile esterno da parte dell’Amministrazione utilizzatrice viene effettuata congiuntamente agli enti contitolari del trattamento.

Nel caso di eventuale trattamento di dati, nell’ambito dell’utilizzo dei servizi concessi, di titolarità di soggetti terzi, rispetto al quale l’Amministrazione utilizzatrice svolga le funzioni di responsabile ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 679/2016, l’Amministrazione utilizzatrice può nominare Regione Marche sub-responsabile ai sensi dell’art.28 comma 4° Reg.UE 679/2016

1. Alla scadenza della convenzione, ovvero al termine della validità della stessa per qualsivoglia causa, la designazione a responsabile esterno o a sub-responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente.

Art.11

(*Esonero da responsabilità)*

1. L'Amministrazione Utilizzatrice solleva la Regione Marche da qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti e indiretti, materiali e immateriali - che la stessa amministrazione utilizzatrice, o i terzi, dovessero subire per l’utilizzo inappropriato di quanto forma oggetto del presente accordo.
2. L'Amministrazione Utilizzatrice assume ogni responsabilità in merito all’uso dei sistemi anche in caso di violazione di diritti di privacy e in genere di privativa altrui ad essa riconducibili. Pertanto, L'Amministrazione Utilizzatrice si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione concedente anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

art.12

*(Sospensione ed interruzione del servizio*)

1. In caso di utilizzo dei sistemi informatici non conforme alla presente convenzione e comunque non corretto, nonché in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e tutela dei dati trattati, di ogni altro obbligo previsto dalle leggi e altra disposizione in materia, la Regione provvede alla sospensione del servizio dandone previa comunicazione immediata all’amministrazione utilizzatrice.
2. Con tale comunicazione vengono anche indicate le misure necessarie al fine del ripristino della regolarità del servizio, concedendo termine non inferiore a giorni 30 all’amministrazione utilizzatrice per adeguarsi alle prescrizioni richieste.
3. A seguito della comunicazione da parte dell’Amministrazione utilizzatrice di adozione delle misure richieste entro il termine assegnato, la Regione provvederà all’immediato ripristino del servizio.
4. In caso di mancato adeguamento nel termine assegnato il servizio verrà interrotto.

Art .13

(Foro competente)

1. Per eventuali controversie il Foro competente è esclusivamente quello di Ancona.

*Il presente atto è stato redatto con mezzi elettronici, e viene sottoscritto dalle parti mediante dispositivo di firma digitale, previa verifica della validità dei certificati di firma.*

 **REGIONE MARCHE AGENZIA REGIONALE SANITARIA**

 **Giunta Regionale Il Direttore**

 **Il Dirigente P.F. Informatica e Crescita Digitale Dott. Rodolfo Pasquini**

 **Dott.ssa Serenella CAROTA**

**ALLEGATO A**

**ALLEGATO A.1 - SCHEMA COSTI COMPLESSIVI**

Indicare i sistemi dichiarati al punto 2.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sistemi informativi** | **Importo** **Primo Anno** | **Importo****Secondo Anno** |
| Paleo | € 1.891,04 | € 1.891,04 |
| OpenAct avvio | € 4.500,00 |  |
| OpenActi canone annuo | € 1.533,06 | € 1.533,06 |
| Servizi Infrastrutturali senza D.R. | € 2.949,17 | € 2.949,17 |
| Servizi Infrastrutturali con D.R. | € 5.545,34 | € 5.545,34 |  |
| Servizi di posta Elettronica | €.12.378,48 | €.12.378,48 |  |
| **TOTALE senza D.R.**  | **€.23.251,75** | **€.18.751,75** |
| **TOTALE con D.R.** | **€.25.847.92** | **€.21.347,92** |
| **TOTALE COMPLESSIVO** |

**ALLEGATO A.2 - SCHEMA DETTAGLIO COSTI**

Indicare i sistemi dichiarati al punto 2.1

**SERVIZIO: PALEO**

**P.O. "Sistemi informativi per la dematerializzazione, la gestione dei flussi documentali e la trasparenza"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PARAMETRO** | **Costo Annuo** |
| **Erogazione del servizio** | **Costo annuo stimato ogni 10000 doc** |  |
| 1-Manutenzione evolutiva sw | 380 € | € 514,86 |
| 2-Manutenzione/ assistenza hw | 100 € | € 135,49 |
| 3-Help desk di primo livello | 280 € | € 379,37 |
| 4-Help desk di secondo livello | 80 € | € 108,39 |
| Memorizzazione documenti  |  |  |
| 5-Storage | 40 € | € 54,20 |
| 6-Infrastruttura e personale dedicato | 250 € | € 338,73 |
|  | **Costo annuo fino a 1.500 dipendenti** |  |
| 7-Aggiornamento operatori | 360 € | €.360,00 |
| **TOTALE**  |  | **€.1891,04** |

Il costo annuale è così calcolato

* Per le voci n=1-6, proporzionando il costo al costo ogni 10.000 documenti, cioè con la formula [Costo annuo voce n] = [Costo annuo stimato ogni 10000 doc] \* [Numero annuo stimato documenti da registrare in Paleo]/10.000

*(il numero di documenti annuo è stato stimato in n.13549, pari allo storico dei documenti protocollati nell’anno 2019 )*

* Per la voce 7, nel caso di un numero di dipendenti dell'Amministrazione Utilizzatrice pari o inferiore a 1500 il costo è pari a 360 €; nel caso di un numero di dipendenti superiore a 1500 il costo è calcolato in proporzione al costo ogni 1.500 dipendenti, cioè con la formula [Costo annuo] = [Costo annuo fino a 1500 dipendenti] \* [Numero dipendenti]/1500

Ai sensi del D.Lgs 9 Aprile 2003, n. 70 in attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico vengono definiti i seguenti servizi:

[ ] - SAAS - Software as a service (spuntare i servizi concordati)

* -fornitura di sistemi in ruolo di prestatore:
	+ eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15)
	+ attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16)
* - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento “dei backup” come:
	+ attività di memorizzazione di informazioni – backup
* - servizio di connettività:
	+ attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14)
	+ attività di amministrazione di reti;
	+ attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter;
* servizio per basi di dati
	+ attività di amministrazione di basi di dati;
* servizio di distribuzione dei servizi applicativi;
	+ attività di gestione e manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti;
	+ amministrazione di sistemi software complessi;

**SERVIZIO: OPENACT**

**P.O. "Sistemi informativi per la dematerializzazione, la gestione dei flussi documentali e la trasparenza"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PARAMETRO** | **Avvio** | **Costo Annuo** |
| **Erogazione del servizio** | **Costo avvio stimato a repertorio** |  |  |
| 1-Avvio: istallazione, configurazione, abilitazione utenti e formazione | € 500,00 | € 4500 |  |
|  | **Costo annuo stimato ogni 500 atti o frazione** |  |  |
| 2-Gestione sistema, utenti ed help desk/ anno per ogni repertorio |  € 765,00 |  | €.1.533,06 |
| **TOTALE costo avvio/annuo** |   |  | **€ 6.033,06** |

Il costo di avvio è calcolato moltiplicando il [Costo avvio stimato a repertorio] per il numero di repertori attivati.

Il costo annuale è così calcolato [Costo annuo stimato ogni 500] \* [Numero annuo stimato atti] /500

*(Il costo è stato calcolato considerando n.9 repertori e n.1002 atti, in misura pari allo storico dei decreti adottati con il sistema Attiweb nell’anno 2019)*

Ai sensi del D.Lgs 9 Aprile 2003, n. 70 in attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico vengono definiti i seguenti servizi:

[ ] - SAAS - Software as a service (spuntare i servizi concordati)

* -fornitura di sistemi in ruolo di prestatore:
	+ eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15)
	+ attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16)
* - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento “dei backup” come:
	+ attività di memorizzazione di informazioni – backup
* - servizio di connettività:
	+ attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14)
	+ attività di amministrazione di reti;
	+ attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter;
* servizio per basi di dati
	+ attività di amministrazione di basi di dati;
* servizio di distribuzione dei servizi applicativi;
	+ attività di gestione e manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti;
	+ amministrazione di sistemi software complessi;

**SERVIZI INFRASTRUTTURALI IAAS (parametri per la quantificazione dei costi dei servizi erogati)**

**A.P. : "** **Centro Controllo Reti e Sistemi della rete telematica per il data center regionale e sanitario- Piano Telematico Regionale per lo sviluppo della Banda Ultra Larga"**

**P.O. : “Sistemi di virtualizzazione”**

|  |
| --- |
| PARAMETRI DI CALCOLO DEI COSTI DEI SERVIZI IAAS EROGATI DA REGIONE MARCHE |
|
|  |  |  |  |
| **Tipologia** | **TIPO** | **Prezzo unitario al mese** | **CPU** | **RAM** | **Storage** |
|  |  |  |  | GHz | GB | TB |
| Virtual Machine | VM 1 -small | 1 | € 35,3992 | 2 | 2 | 0,5 |
| VM 2 - medium | 2 | € 70,7984 | 4 | 4 | 1 |
| VM 3 - large | 3 | € 141,5969 | 8 | 8 | 2 |
| VM 4 - X large | 4 | € 225,0578 | 8 | 8 | 4 |
|   | Risorse aggiuntive CPU |  | € 4,6900 |  |  |  |
| Risorse aggiuntive RAM |  | € 1,3300 |  |  |  |
| Risorse aggiuntive Storage (10GB) |   | € 0,4900 |  |  |  |
| Sistema Operativo | Commerciale |   | € 6,8639 |  |  |  |
| Versione open source vers. Enterprice con supporto |   | € 23,9677 |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
| Virtual Network |  IP |   | € 1,4578 | 1 |  |  |
|   |   |   |   | **TB** |  |  |
|   |   |  | **COSTO AL GB** | **TAGLIO SPAZIO BACKUP(GB)** |  |  |
| Back up as a service | small | 1 | € 0,1215 | FINO A 5 |  |  |
|   | medium | 2 | € 0,0987 | DA 6 A 50 |  |  |
|   | large | 3 | € 0,0910 | DA 51 A 500 |  |  |
|   | X large | 4 | € 0,0700 | DA 500GB A 5 TB |  |  |
|   | XX large | 5 | € 0,0630 | OLTRE 5 TB |  |  |

**NOTA:**

In caso di Servizio di HA/Disaster Recovery (tramite copia su secondo Data Center regionale di VM, Dati, Backup) vanno moltiplicati per 2 i costi delle VM e del Backup As A Service (escludendo quindi i costi del Sistema Operativo e dell'IP)

**SERVIZI INFRASTRUTTURALI PAAS (parametri per la quantificazione dei costi dei servizi erogati)**

|  |
| --- |
| PARAMETRI DI CALCOLO DEI COSTI DEI SERVIZI PAAS EROGATI DA REGIONE MARCHE |
|
|  |  |  |  |
| **Tipologia (servizi base)** | **prezzo unitario mensile** |
| **Categoria** | **Solution Stack** | **Risorse dedicate** |  |
| Web Server | LAMP (Linux, Apache, MySql, PHP) | CPU [1vCPU],RAM [2GB], HD [10GB] | € 9,499 |
| WAMP (Windows, Apache, MySql, PHP) | CPU [1vCPU],RAM [2GB], HD [30GB] | € 11,897 |
| WIMP (Windows, IIS, MySql, PHP) | CPU [1vCPU],RAM [2GB], HD [30GB] | € 11,897 |
| Application Server | Tomcat | CPU [1vCPU],RAM [4GB], HD [20GB] | € 20,188 |
| DBMS | Oracle Standard Ed | CPU [2vCPU],RAM [12GB], HD [20GB] | € 167,776 |
| Oracle Enterprise Ed | CPU [4vCPU],RAM [12GB], HD [20GB] | € 1.750,000 |
| SQL Server 2014 Standard Ed. | CPU [2vCPU],RAM [8GB], HD [30GB] | € 169,924 |
| Mysql | CPU [1vCPU],RAM [8GB], HD [20GB] | € 13,293 |
| PostgreSQL | CPU [1vCPU],RAM [8GB], HD [20GB] | € 0,343 |
| Monitoring | Cacti | CPU [1vCPU],RAM [2GB], HD [20GB] | € 9,688 |
| Zabbix | CPU [1vCPU],RAM [2GB], HD [20GB] | € 4,805 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Incremento vCPU (Opzionale)** |  |
| **Categoria** | **Solution Stack** | **Percentuale di incremento (per coppie di vCPU)** |  |
| Web Server | LAMP (Linux, Apache, MySql, PHP) | Vedi costi Servizi IAAS |  |
| WAMP (Windows, Apache, MySql, PHP) | 49,10% |  |
| WIMP (Windows, IIS, MySql, PHP) | 49,10% |  |
| Application Server | Tomcat | 44,40% |  |
| DBMS | Oracle Standard Ed | 86,60% |  |
| Oracle Enterprise Ed | 92,20% |  |
| SQL Server 2014 Standard Ed. | 80,00% |  |
| Mysql | 49,10% |  |
| PostgreSQL | 25,70% |  |
| Monitoring | Cacti | 42,10% |  |
| Zabbix | 43,60% |  |
|  |  |  |  |
| Per l'incremento di vRAM e vStorage si vedano i parametri di calcolo Servizi IAAS |  |

**SERVIZI INFRASTRUTTURALI HOUSING (parametri per la quantificazione dei costi dei servizi Erogati)**

**A.P. : "** **Centro Controllo Reti e Sistemi della rete telematica per il data center regionale e sanitario- Piano Telematico Regionale per lo sviluppo della Banda Ultra Larga"**

**P.O. : “Sistemi di virtualizzazione”**

|  |
| --- |
| PARAMETRI DI CALCOLO DEI COSTI DEI SERVIZI HOUSING |

I Costi sono calcolati stimando server a 2 o 4 unità, ipotizzando la presenza di 4 server a rack, nel caso di disaster recovery si prevede la presenza di server anche presso un secondo sito.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HOUSING** |  | **Canone Mensile (Euro IVA esclusa)** |
| **1/4 di spazio Rack** |  |  **€ 72,47**  |
| **1 rack** |  |  **€ 289,31**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Annuale** |
| **Stazione di supervisione** |  |  **€ 615,27**  |
|  |  | **Una tantum** |
| **Installazione** |  |  **€ 916,07**  |

(ovviamente nel caso di Housing il capitolato tecnico verrà adattato per macchine fisiche invece di macchine virtuali, ma la sostanza del servizio offerto sarà paragonabile a quella dello IAAS)

I parametri di calcolo dei costi sono stati determinati sulla base dai valori della Convenzione CONSIP SPCCLOUD, ridotti considerando le economie di scala generate dall’utilizzo della pre-esitente infrastruttura Regionale (ad esempio locali attrezzati pre-esistenti e di adeguata capienza, sistemi di sorveglianza degli accessi pre-esistenti ecc.).

**ALLEGATO B.1.A - PIANO TECNICO PER I SERVIZI INFRASTRUTTURALI IAAS**

**A.P. : "** **Centro Controllo Reti e Sistemi della rete telematica per il data center regionale e sanitario- Piano Telematico Regionale per lo sviluppo della Banda Ultra Larga"**

**P.O. : “Sistemi di virtualizzazione”**

**OGGETTO**

Tramite la sopra indicata convenzione, la Regione Marche mette a disposizione Ente Convenzionato le proprie infrastrutture tecnologiche, la propria connettività ed i propri servizi, al fine di ospitare delle Macchine Virtuali (VM) destinate alla erogazione di una serie di servizi.

In particolare si farà riferimento al Data Center presso Via Tiziano, quale sede principale, ed al nuovo Data Center Sanzio, quale sito di backup.

Il presente documento elencherà, in maniera puntuale, le VM oggetto della convenzione; qualsiasi variazione rispetto l'elenco qui concordato, che non incida sul complessivo numero di Virtual CPU, Virtual RAM e Storage, e conseguentemente non modifichi la parte economica della convenzione, comporterà una semplice comunicazione scritta, da intendersi come variazione del solo Piano Tecnico.

Il presente documento, elencherà altresì le modalità operative e le linee guida per l'esecuzione della convenzione, e relativi ambiti di competenza, nel quadro di uno spirito di collaborazione istituzionale.

**ELENCO MACCHINE VIRTUALI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Server(ID) | Descrizione server | CPU | RAM (Gb) | HD (GB) | sistema operativo |
| 68 | ARSSERVER1 | 4 | 2 | 50 | Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit) |
| 69 | ARSSERVER1 | 2  | 4 | 351 | Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit) |
| 71 | ARSWEB1 | 4 | 3 | 36 | Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit) |
|  | TOTALE RISORSE | 10 | 9 | 437 |  |
|  |
| Server(ID) | Ai sensi del D.Lgs 9 Aprile 2003, n. 70 in attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico vengono definiti i seguenti servizi: |
| 68 | [ ] - IAAS - Infrastructure as a service (spuntare i servizi concordati)* -fornitura di sistemi in ruolo di prestatore:
	+ eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15)
	+ attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16)
* - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento “dei backup” come:
	+ attività di memorizzazione di informazioni – backup
* - servizio di connettività:
	+ attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14)
	+ attività di amministrazione di reti;
	+ attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter;
 |
| 69 | [ ] - IAAS - Infrastructure as a service (spuntare i servizi concordati)* -fornitura di sistemi in ruolo di prestatore:
	+ eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15)
	+ attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16)
* - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento “dei backup” come:
	+ attività di memorizzazione di informazioni – backup
* - servizio di connettività:
	+ attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14)
	+ attività di amministrazione di reti;
	+ attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter;
 |
| 71 | [ ] - IAAS - Infrastructure as a service (spuntare i servizi concordati)* -fornitura di sistemi in ruolo di prestatore:
	+ eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15)
	+ attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16)
* - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento “dei backup” come:
	+ attività di memorizzazione di informazioni – backup
* - servizio di connettività:
	+ attivita' di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14)
	+ attività di amministrazione di reti;
	+ attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter;
 |

La lista sopra indicata, potrà essere modificata, tramite eliminazione e creazione di VM, con semplice comunicazione scritta da parte dei referenti individuati dall’ Ente Convenzionato, purchè si rimanga all'interno del totale complessivo delle risorse (CPU, RAM, licenze di S.O., Storage), in caso contrario, sarà necessario definire il costo delle risorse aggiuntive richieste.

**ACCESSO MACCHINE VIRTUALI DA PARTE DEI TECNICI DELL’ENTE CONVENZIONATO**

L’Ente Convenzionato definirà, per iscritto, un elenco di persone autorizzate ad accedere all'infrastruttura di virtualizzazione del Data Center Regionale, con finalità di gestione.

Le persone individuate utilizzeranno la connettività "interna" tra Ente Convenzionato e Regione Marche, se presente, altrimenti sarà necessario richiedere alla Regione Marche un apposito accesso VPN, facendo riferimento, nella richiesta, alla convenzione, al fine di consentire un accesso alla Console Web di Gestione delle VM sopra elencate.

I diritti concessi a tali account, sulle VM, saranno:

1. Accensione

2. Spegnimento

3. Reset (riavvio)

4. Console della VM

5. Auditing (visione delle statistiche messe a disposizione dal sistema sulle VM)

6. Backup/Restore (di tipo “VZDUMP”, vedi nota) in autonomia (con le limitazioni sotto indicate)

Relativamente al Backup/Restore delle VM, questo sarà possibile solo limitatamente al volume complessivo di Storage concordato.

Sarà onere delle utenze dell’Ente Convenzionato scegliere come utilizzare tale Storage e verificarne il grado di occupazione, e questo sia per le VM sia per i dai backup.

L'interfaccia WEB, a cui accederanno gli account indicati, consente di monitorare l'utilizzo delle risorse; rimane onere dell’Ente Convenzionato chiedere una espansione delle stesse, se ritenute non più sufficienti, con conseguente adeguamento della parte economica.

**INFRASTRUTTURA SERVIZI SISTEMISTICI ED HELP-DESK**

La Regione Marche, nell'ambito della convenzione, si impegna a fornire:

* sedi per i server che ospitano le VM ad accesso controllato;
* condizionamento adeguato
* alimentazione elettrica adeguata con ridondanza elettrica (gruppo di continuità, gruppo elettrogeno, ridondati ed adeguati al carico)
* connettività internet
* server fisici per l'infrastruttura di virtualizzazione adeguati al carico da sostenere
* sistema di backup-ripristino schedulabile, sia a livello di intera VM (tramite funzionalità dell’hypervisor), sia come backup “in guest”, cioè via agente/applicazione posizionato sul sistema operativo della VM
* servizio di difesa perimetrale sarà concordato tra le parti per iscritto, in base a considerazioni sugli indirizzamenti e sugli instradamenti delle reti delle VM (per singola VM o gruppi di VM); l’Ente Convenzionato e la Regione Marche, saranno ogn’uno responsabile delle attività sui propri apparati.

La Regione Marchesi occuperà altresì di effettuare tutte le attività sistemistiche necessarie ad assicurare il funzionamento e la manutenzione dei sistemi relativi all'elenco qui sopra esposto.

La Regione Marche metterà altresì a disposizione un numero telefonico di Help-Desk e dei riferimenti interni comunicazioni legate al verificarsi di problematiche impreviste di funzionamento.

La Regione Marche fornirà questi servizi nei medesimi modi e tempi assicurati ai propri servizi, ovvero:

A) nel caso di referenti interni, orario d'ufficio standard della Regione Marche

B) nel caso di Help-Desk con servizi da personale derivante da Gara, in questi orari:

Da Lunedi al Venerdì : dalle \_\_\_\_\_08.00\_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_\_18.00\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sabato Mattina dalle dalle \_\_\_\_\_08.00\_\_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_\_14.00\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**INSTALLAZIONE E GESTIONE "INTERNA" VM**

L'installazione del Sistema Operativo e dei software applicativi della VM sono di competenza dell’Ente Convenzionato, la Regione Marche fornirà supporto limitatamente alle problematiche legate agli aspetti infrastrutturali e dell'ambiente di virtualizzazione (connettività di rete, policy di Firewalling perimetrali, blocchi e problematiche del “motore di virtualizzazione” ecc.).

La Regione Marche metterà a disposizione le immagini ISO per le installazioni dei prodotti Open Source o ricompresi nell'accordo tra le parti nei conteggi economici (ad esempio S.O. per la cui licenza si è concordato sia fornita da Regione Marche), pertanto la Regione Marche non avrà accesso alla VM, di cui non possiederà le password di accesso, che saranno di esclusiva titolarità dell’Ente Convenzionato.

L’Ente Convenzionato si dovrà occupare di aggiornare i software installati all’interno delle VM e della applicazione delle opportune patch, con particolare riferimento agli ambiti della sicurezza.

**RETI E DIFESA PERIMETRALE**

L’Ente Convenzionato fornirà uno schema dei flussi in entrata ed in uscita previsti per le sue VM, al fine di definire come consentiti, esclusivamente quelli esplicitamente indicati (ovvero IP e porte ammessi in entrata e/o uscita).

Il controllo sui flussi di traffico verrà effettuato, in primis applicando policy di firewall sulle VM sull’hypervisor e dove non sufficiente o non efficace, sugli apparati di firewalling perimetrali di Giunta.

**GESTIONE "ESTERNA" DELLA VM, EVENTUALE DISCONNESSIONE E/O SOSPENSIONE ATTIVITA’ VM**

La Regione Marche si riserva la facoltà di effettuare LIVE MIGRATION delle VM tra i vari server fisici che costituiscono la sua infrastruttura di virtualizzazione, se non incidono sul regolare funzionamento della VM, in caso contrario si veda la sezione Manutenzioni Concordate.

Nel caso si presentino problematiche di sicurezza che mettano in pericolo l’integrità della infrastruttura regionale, non avendo le credenziali di accesso alla VM, la Regione Marche comunicherà prontamente la situazione all’Ente Convenzionato, riservandosi la facoltà di disconnettere dalla rete e nei casi più gravi di spegnere la VM.

**SERVIZI DI BACKUP**

Tipologie concordate/disponibili:

1. backup con strumenti esterni al SO della VM, di tipo “snapshot”, con possibilità di selezionare i dischi virtuali inclusi, effettuato con tool della piattaforma virtuale(ad es. VZDUMP per PROXMOX-VE), schedulabile nei tempi e nei modi vincolati dalla piattaforma, senza assicurazione di consistenza del dato di applicazioni transazionali in esecuzione sulla VM (ad es. Exchange, Sql Server, altri DMBS);
2. backup con client specifico installato sul SO della VM (ad esempio IBM Tivoli Storage Manager, in produzione presso il data center Tiziano, schedulabile lato sistema da porre sotto backup e/o lato server di backup TSM).

Per il p.1, il backup non schedulato può essere eseguito manualmente in autonomia dai referenti dell’Ente Convenzionato, compatibilmente con i vincoli di infrastruttura indicati dalla Giunta.

Per il p.2, il backup non schedulato può essere eseguito manualmente in autonomia dai referenti dell’Ente Convenzionato, compatibilmente con i vincoli di infrastruttura indicati dalla Giunta.

I referenti Ente Convenzionato concorderanno con i referenti Regione Marche quali VM (e con quale frequenza) saranno sottoposte al backup di cui al p.1; tale elenco potrà essere modificato e sarà costantemente aggiornato, con comunicazioni scritte.

Per il p.2, analogamente, i referenti dell’Ente Convenzionato concorderanno con i referenti Regione Marche quali VM necessitano dell’installazione del client e, tra queste, di quali VM è necessario che il backup sia eseguito in modo periodico, attraverso schedulazione automatica, indicando anche modalità e responsabilità di gestione della schedulazione stessa.

Dal momento che, ovviamente, i backup avranno un’occupazione di spazio storage (sui diversi sistemi a seconda della tipologia) variabile, sarà effettuata una stima dello STORAGE DI BACKUP DISPONIBILE, dettagliata per il p.1 e per il p.2; essa sarà periodicamente confrontata monitorata ed aggiornata, per verificare che non sia superato il totale complessivo di risorse concordato.

Nel caso in cui la sede principale (data center Tiziano) presenti problemi di erogazione del servizio, è previsto il ripristino delle VM Regione Marche presso il data center Sanzio. Le VM dell’Ente Convenzionato, in tale ottica, saranno considerate come pienamente facenti parte dell'infrastruttura della Giunta, e quindi verranno inserite nelle procedure di ripristino dei servizi erogati tramite VM Giunta.

**MANUTENZIONI CONCORDATE**

Le manutenzioni che la Regione Marche dovrà effettuare sulla infrastruttura e che potrebbero incidere sui servizi erogati dalle VM dell’Ente Convenzionato, saranno comunicate dai tecnici regionali e nel caso le parti lo ritengano necessario verranno posticipate in data/ora concordate.

**MIGRAZIONE DELLE VM ALL'INTERNO DELLA INFRASTRUTTURA REGIONALE**

Ai fini della migrazione delle VM dell’Ente Convenzionato sull’infrastruttura regionale, le parti stimano di completarla al massimo entro \_\_ mesi dalla firma della convenzione.

In caso la migrazione risulti troppo complessa, o impossibile, la macchina virtuale verrà ricreata da zero all’interno dell’infrastruttura regionale.

*ALLEGATO “B”*

**DICHIARAZIONE INTEGRATIVA**

**La REGIONE MARCHE**, C.F. 80008630420, rappresentata dalla dott.ssa Serenella Carota (c.f. CRTSNL63P66C770Y), Dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale della Giunta Regionale, in virtù di incarico conferito con Delibera di Giunta Regionale n. 152 del 24/02/2017 ,

e

**l’AGENZIA REGIONALE SANITARIA – ARS** - di seguito denominata "Amministrazione Utilizzatrice"), C.F. 01486510421, rappresentata dal dott. Rodolfo Pasquini in qualità di Direttore,

di seguito congiuntamente indicate come “le Parti”;

**Premesso che**

- con convenzione sottoscritta in pari data alla presente dichiarazione la Regione Marche, in persona del Dirigente P.F. Informatica e Crescita Digitale, ha concesso all’Amministrazione Utilizzatrice , come sopra rappresentata, i seguenti servizi informatici: PALEO – OPENACT - SERVIZI INFRASTRUTTURALI IAAS come meglio descritti nella convenzione stessa e relativi allegati (di seguito, “Servizi in Convenzione”);

- In base alle leggi vigenti, in particolare reg.Ue 679/2016, si intende per

«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.

«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.

«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;

«responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

Tutto ciò premesso, ad integrazione della predetta convenzione ai sensi dell’art.10 della stessa, le parti congiuntamente

 **DICHIARANO**

* che l’Amministrazione utilizzatrice è titolare autonomo del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti da lei prodotti o in qualsiasi altro modo trattati nell’ambito dell’utilizzo dei Servizi in Convenzione;
* che nell’ambito dell’erogazione dei predetti servizi, Regione Marche assume il ruolo di “prestatore ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. da 14 a 17 del D.Lgs 9 Aprile 2003, n. 70 in attuazione della direttiva 2000/31/CE[[1]](#footnote-1).
* che lo svolgimento delle attività previste in convenzione da parte di Regione Marche non richiede, di norma, l’accesso ai dati personali di titolarità dell’Amministrazione Utilizzatrice memorizzati nell’infrastruttura regionale; in ogni caso se, ai fini dell’erogazione dei Servizi in Convenzione, risulterà indispensabile accedere ai predetti dati personali, l'accesso stesso dovrà essere specificamente autorizzato e avvenire esclusivamente per accertate e documentate esigenze di operatività e gestione di sistema, e comunque per finalità coincidenti o compatibili con quelle evidenziate in precedenza.
* che, tutto quanto sopra premesso, nell’erogazione dei Servizi in Convenzione, Regione Marche si impegna a:
1. effettuare solo i trattamenti necessari e funzionali per l’esecuzione dei Servizi in Convenzione, escludendovi i trattamenti non autorizzati dall’Amministrazione Utilizzatrice e comunque ulteriori a quelli esclusivamente necessari per il rispetto dell’incarico affidato;
2. garantire l’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattate in esecuzione dei Servizi in Convenzione, nel rispetto della normativa applicabile e non procedere, in alcun caso, alla diffusione dei dati personali trattati;
3. collaborare con l’Amministrazione Utilizzatrice per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
4. individuare per iscritto le persone, soggette alla propria autorità e vigilanza, autorizzate al trattamento dei dati personali e dare loro le istruzioni idonee per il trattamento dei dati personali da essi svolti in esecuzione dei Servizi in Convenzione, nel rispetto della normativa applicabile, inclusa la normativa regionale ed i relativi atti di organizzazione (in particolare dgr 1504/2018);
5. assistere l’Amministrazione Utilizzatrice con misure tecniche ed organizzative adeguate a preservare i dati trattati in esecuzione del Contratto, implementando quanto di propria competenza rispetto al trattamento effettuato in esecuzione dei Servizi in Convenzione, al riguardo impegnando per iscritto anche eventuali fornitori e subfornitori autorizzati coinvolti. Tali misure comprendono, se del caso, anche le misure richieste ai sensi dell’art. 32 del GDPR. A tal fine, l’Amministrazione Utilizzatrice dà atto ed accetta che tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto dei Servizi in Convenzione, le misure tecniche ed organizzative attualmente implementate da Regione Marche garantiscono un livello di protezione adeguata ai dati personali trattati in esecuzione dei Servizi in Convenzione;
6. In caso di richieste aventi ad oggetto l’esercizio da parte dell’interessato dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR e s.m.i., ricevute direttamente o indirettamente da soggetti interessati, provvedere all’immediato invio all’Amministrazione Utilizzatrice al fine di consentire alla medesima un riscontro nei termini di legge;
7. in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall’Autorità Nazionale per la protezione dei dati personali o altre autorità, Regione Marche si impegna a coadiuvare Amministrazione Utilizzatrice per quanto di propria competenza;
8. segnalare eventuali criticità all’Amministrazione Utilizzatrice che possano mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte della stessa;
9. per quanto di propria competenza in ragione dei Servizi in Convenzione erogati, coadiuvare l’Amministrazione Utilizzatrice ed i soggetti da questa indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore;
10. l’Amministrazione Utilizzatrice autorizza con la presente Regione Marche ad avvalersi nell’erogare i Servizi in Convenzione di terzi fornitori e sub-fornitori, riconoscendo ed accettando che ciò possa comportare il trattamento di propri dati personali da parte dei medesimi. Regione Marche apporterà le necessarie tutele contrattuali nei rapporti con i propri eventuali fornitori/sub-fornitori, nel rispetto della normativa applicabile.

Regione Marche provvederà a comunicare, con le modalità ritenute dalla stessa più idonee, all’Amministrazione Utilizzatrice ogni variazione intervenuta riguardante l’aggiunta o la sostituzione di altri fornitori e/o subfornitori che possano trattare dati personali dell’Amministrazione Utilizzatrice. In caso di mancata opposizione entro 7 giorni lavorativi, la modifica si intende approvata e autorizzata dall’Amministrazione Utilizzatrice. L’Amministrazione Utilizzatrice riconosce ed accetta che l’opposizione alla modifica potrebbe comportare l’impossibilità di proseguire l’erogazione dei Servizi in Convenzione, senza pregiudizio alcuno per Regione Marche;

1. ove applicabile in ragione dei Servizi in Convenzione, attuare tutte le opportune azioni di propria competenza e rendere disponibili all’Amministrazione Utilizzatrice tutte le informazioni e documenti necessari per garantire il rispetto del Provvedimento del Garante Privacy 27.11. 2008 - (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” e successive modificazioni e integrazioni;
2. garantire che il trattamento dei dati personali dell’Amministrazione Utilizzatrice avverrà attraverso l’utilizzo sistematico e continuativo di infrastrutture informatiche localizzate in Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo e che non si verificheranno trasferimenti all’estero dei suddetti, per tale intendendosi il trasferimento verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo;
3. qualora si verifichino eventi che comportino la violazione, conosciuta o anche solo sospettata, dei dati personali o delle informazioni trattati in esecuzione dei Servizi in Convenzione, Regione Marche avvertirà, senza ingiustificato ritardo, l’Amministrazione Utilizzatrice fornendo tutte le informazioni necessarie a circoscrivere e definire la violazione medesima. In particolare, la comunicazione contemplerà:
	* la data e l’ora della presunta o effettiva violazione, nonché, se differente, il momento della sua scoperta;
	* l’indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati;
	* una breve descrizione della violazione;
	* una sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati e delle informazioni coinvolte nonché la loro natura, con indicazione della loro ubicazione.

In ogni caso Regione Marche assicura la massima collaborazione per approfondire tutti gli aspetti necessari ed utili per precisare la violazione.

È fatto obbligo di mantenere l’assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicati e Regione Marche, fatte salve quelle richieste dalla legge o da autorità pubbliche;

1. comunicare all’Amministrazione Utilizzatrice l’adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell’art. 40 del GDPR, e/o l’ottenimento di certificazioni che impattano sui Servizi in Convenzione, intendendo anche quelle disciplinate dall’art. 42 del GDPR.
* che nel caso di particolari necessità, diverse da quelle riconnesse ai compiti sopra indicati, che richiedano l’accesso ai dati personali raccolti e memorizzati o il relativo trattamento, l’Amministrazione utilizzatrice provvederà ad autorizzare specificatamente e di volta in volta Regione Marche;
* che per quanto non espressamente disciplinato nella presente dichiarazione integrativa, si rinvia al GDPR e alla normativa applicabile ai Servizi in Convenzione.

*Il presente atto è stato redatto con mezzi elettronici, e viene sottoscritto dalle parti mediante dispositivo di firma digitale, previa verifica della validità dei certificati di firma.*

251659264

**AGENZIA REGIONALE SANITARIA**

**Il Direttore**

**Dott. Rodolfo PASQUINI**

 **REGIONE MARCHE**

**Giunta Regionale**

 **Il Dirigente P.F. Informatica e Crescita Digitale**

 **Dott.ssa Serenella CAROTA**

1. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003 n.70 - Attuazione della [direttiva 2000/31/CE](file:///C%3A%5CUsers%5Cluca_spadoni%5CDownloads%5Cdocument%20%281%29.doc#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&idDocMaster=199233&idUnitaDoc=1107912&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.- .

Art. 14 - (Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit -) 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse .2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. L 'autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Art. 15 - (Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea caching) 1. Nella prestazione di un servizio della società dell' informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni ;c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l' accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un 'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. 2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Art. 16 - (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni -hosting-) 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell' informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.3. L 'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse

 Art. 17 - (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza) 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli [articoli 14](file:///C%3A%5CUsers%5Cluca_spadoni%5CDownloads%5Cdocument%20%281%29.doc#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1804057&idUnitaDoc=5581244&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), [15](file:///C%3A%5CUsers%5Cluca_spadoni%5CDownloads%5Cdocument%20%281%29.doc#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1804057&idUnitaDoc=5581245&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) e [16](file:///C%3A%5CUsers%5Cluca_spadoni%5CDownloads%5Cdocument%20%281%29.doc#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1804057&idUnitaDoc=5581246&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 2. Fatte salve le disposizioni di cui agli [articoli 14](file:///C%3A%5CUsers%5Cluca_spadoni%5CDownloads%5Cdocument%20%281%29.doc#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1804057&idUnitaDoc=5581244&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), [15](file:///C%3A%5CUsers%5Cluca_spadoni%5CDownloads%5Cdocument%20%281%29.doc#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1804057&idUnitaDoc=5581245&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)e [16](file:///C%3A%5CUsers%5Cluca_spadoni%5CDownloads%5Cdocument%20%281%29.doc#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1804057&idUnitaDoc=5581246&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), il prestatore. è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. 3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente. [↑](#footnote-ref-1)